

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
18 settembre 2003

Causa T-221/02

**Giorgio Lebedef e altri
contro
Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Retribuzione – Spese di viaggio –
Metodo di calcolo»

Testo completo in francese II - 1037

Oggetto: Ricorso diretto a ottenere all'annullamento della decisione della Commissione che modifica, a partire dagli anni 1996 o 1997, il metodo utilizzato per il calcolo delle spese di viaggio annuali per la Grecia per quanto riguarda l'itinerario via Brindisi, nonché l'annullamento dei fogli paga dei ricorrenti che danno esecuzione a tale decisione.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Atto arrecante pregiudizio – Nozione – Modifica nel calcolo delle spese di viaggio annuale derivanti da cambiamenti negli itinerari e nelle tariffe proposti dalle compagnie ferroviarie – Assenza di decisione – Irricevibilità – Foglio paga da cui risulta il calcolo modificato delle spese di viaggio annuale sulla base di un itinerario determinato – Ricevibilità (Statuto del personale, artt. 90 e 91; allegato VII, artt. 7, n. 2, e 8, n. 2, primo comma)

2. Dipendenti – Rimborso spese – Spese di viaggio annuale – Base di calcolo – Itinerario normale più breve ed economico per ferrovia – Nozione (Statuto del personale, allegato VII, artt. 7, n. 2, e 8, n. 2)

3. Dipendenti – Rimborso spese – Spese di viaggio annuale – Cambiamento dell'itinerario che funge da base di calcolo – Obbligo di sentire i dipendenti interessati – Insussistenza (Statuto del personale, allegato VII, artt. 7, n. 2, e 8, n. 2)

4. Dipendenti – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Foglio paga da cui risulta un cambiamento nel calcolo delle spese di viaggio derivante da una modifica degli itinerari e/o delle tariffe proposti – Insussistenza – Obbligo di motivazione in sede di rigetto del reclamo (Statuto del personale, art. 25; allegato VII, artt. 7, n. 2, e 8, n. 2)

1. Poiché le spese di viaggio annuale sono calcolate, ai sensi dell'art. 7, n. 2, primo trattino, e dell'art. 8, n. 2, primo comma, dell'allegato VII allo Statuto, sulla base di un biglietto per l'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia tra la sede di servizio e il luogo di origine, un cambiamento del calcolo delle spese di viaggio annuale a seguito delle modifiche degli itinerari e delle tariffe proposti dalle società ferroviarie non deriva da una decisione dell'istituzione comunitaria di

cambiare il metodo o la procedura di calcolo delle spese di viaggio, bensì dalla diretta applicazione delle pertinenti disposizioni dello Statuto. Un ricorso diretto avverso un cambiamento del genere è pertanto irricevibile.

Per contro, un foglio paga da cui risulti un calcolo delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 8, n. 1, dell'allegato VII allo Statuto sulla base di un determinato itinerario costituisce un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, impugnabile con reclamo e con ricorso.

(v. punti 21, 22, 24 e 27)

Riferimento: Corte 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen e a./Parlamento (Racc. pag. 195, punto 4); Corte 4 luglio 1985, causa 264/83, Delhez e a./Commissione (Racc. pag. 2179, punto 20); Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-64/92, Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-227 e II-723, punto 20); Tribunale 29 gennaio 1997, causa T-7/94, Adriaenssens e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-1 e II-1, punto 29)

2. Il calcolo delle spese di viaggio annuale ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'allegato VII allo Statuto va effettuato con riferimento alle modalità previste dall'art. 7, n. 2, primo trattino, dello stesso allegato, vale a dire sulla base dell'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia. In tale contesto, un itinerario incluso nel tariffario ufficiale della società ferroviaria della sede di servizio dei dipendenti interessati va considerato un itinerario normale. Il pagamento corrispondente alla tariffa prevista per tale itinerario è un pagamento «effettuato sulla base del prezzo di un biglietto per ferrovia», ai sensi dell'art. 8, n. 2, primo comma, dell'allegato VII allo Statuto, anche se l'itinerario comporta una traversata marittima.

(v. punti 39 e 41-43)

3. Poiché l'amministrazione, nel determinare l'importo dovuto ai dipendenti a titolo di spese di viaggio annuale, è tenuta a calcolare le spese di viaggio forfettarie sulla base di un biglietto ferroviario per l'itinerario normale più breve e più economico tra la sede di servizio e il luogo d'origine, un cambiamento nel calcolo delle spese di viaggio deriva direttamente da una modifica degli itinerari e/o delle tariffe proposti dalla società ferroviaria stabilita presso la sede di servizio dei dipendenti interessati. Vista l'automaticità del calcolo delle spese di viaggio, non vi è obbligo di sentire i dipendenti interessati prima di fissare, nei loro fogli paga, l'importo delle spese di viaggio sulla base del nuovo itinerario.

(v. punti 55 e 56)

4. L'amministrazione non è tenuta a motivare i fogli paga dei suoi dipendenti, quando applica atti di portata generale, come il metodo di calcolo delle spese forfettarie di viaggio annuale ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'allegato VII allo Statuto, senza disporre di alcun margine di discrezionalità. Tuttavia, qualora un dipendente ritenga che il foglio paga gli arrechi pregiudizio e decida di proporre reclamo, la decisione recante rigetto del reclamo dev'essere motivata, e la motivazione di tale decisione si presume coincida con la motivazione dei fogli paga contro i quali era diretto il reclamo.

(v. punto 62)

Riferimento: Tribunale 8 novembre 2000, causa T-158/98, Bareyt e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-235 e II-1085, punto 78)